

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di Caserta

Comune di San Marcellino

Provincia di Caserta

Prot. 0004526 Tipo: Interno

Del 17.04.2019 ore 11:56:57

LEGALE E CONTRATTI



IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10.04.1951 n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 05.05.1952, n. 405 in merito agli aggiornamenti degli albi dei giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello;

RENDE NOTO

Coloro che vogliono iscriversi negli elenchi dei giudici popolari della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello e trovansi nelle condizioni previste dalla citata Legge devono presentare all'Ufficio Giudici Popolari del Comune, non oltre il mese di luglio p.v., apposita domanda nella quale dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) luogo e data di nascita;
- b) essere cittadini italiani;
- c) possedere un'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) godere buona condotta morale;
- f) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- g) titolo di studio.

Coloro che sono in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore saranno iscritti nell'albo dei giudici popolari della Corte di Assise.

Coloro che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore saranno iscritti nell'albo dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello.

Alla domanda deve essere allegata una copia conforme all'originale del titolo di studio.

Non possono assumere l'Ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO

(geom. Atacletto Colombiani)